

RIFORMA DEL PROCESSO PENALE

Questo disegno di legge dà finalmente attuazione ad **“una delle riforme più importanti ed attese degli ultimi 10 anni”**. La nostra Costituzione fissa i **principi** della **“ragionevole durata del processo”** e di **“giusto processo”**, principi purtroppo **troppo spesso disattesi**. Come l'imputato ha il diritto di essere giudicato in un quadro di garanzie e di tempi ragionevolmente brevi, così la parte lesa, in caso di condanna dell'imputato, ha il diritto di vedersi riconoscere il risarcimento dei danni subiti senza attendere decenni e processi infiniti. Lo Stato, allo stesso tempo, ha **il dovere di celebrare il processo con tutte le garanzie per le parti coinvolte**, in piena trasparenza e con tempi degni di un paese moderno e democratico.

Il disegno di legge AC 2435 è stato presentato dal Governo Conte II alla Camera il 13 marzo 2020, e sul testo la Commissione Giustizia ha deliberato di svolgere un'indagine conoscitiva. Con la formazione del Governo Draghi, il Ministro della Giustizia Cartabia, nel mese di marzo 2021, ha insediato una Commissione di studio ([c.d. “Commissione Lattanzi”](#)) con il compito di elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di una serie di emendamenti al disegno di legge del precedente esecutivo. Sulla base dei lavori di questa Commissione, il Governo, nel luglio di quest'anno, ha predisposto **una serie di emendamenti**, approvati dal Consiglio dei ministri. Il testo predisposto della Commissione Giustizia della Camera, risultante dall'approvazione delle **proposte emendative del Governo**, dei **relatori** e di **altre proposte emendative parlamentari**, è stato **accorpato in due articoli** per ragioni di economia procedurale, a seguito della preannunciata volontà del Governo di porre la questione di fiducia in Assemblea.

Diverse **le finalità perseguite**, tra queste, preminente, l'esigenza di **accelerare il processo penale** anche attraverso una sua **“deflazione”** e la **digitalizzazione**. Altre misure sono rivolte al **potenziamento delle garanzie difensive** e alla **tutela della vittima del reato**. Una innovativa disciplina concerne la ragionevole **durata del giudizio di impugnazione**, del quale è prevista **l'improcedibilità in caso di eccessiva durata**.

Diverse e importanti le novità introdotte, che possiamo sintetizzare così:

- ✓ **“no a giustizialismo e a impunitismo”**: nessun processo andrà in fumo, sia per reati comuni, sia per quelli di maggior allarme sociale come quelli di mafia e di terrorismo. Certo però che non potrà più accadere che un fascicolo dopo la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna, attenda 3 anni per la fissazione dell'udienza di appello. Viene riaffermato il principio costituzionale che un cittadino sottoposto a processo è innocente sino a prova contraria;

- ✓ promozione della **digitalizzazione del processo penale** e, più in generale, per l'impiego delle nuove tecnologie con finalità di velocizzazione e risparmio, anche muovendo dall'esperienza fatta nel corso della pandemia con il processo da remoto;
- ✓ potenziamento dell'**ufficio per il processo**, dove 1.000 persone di nuova assunzione collaboreranno i Giudici nel loro lavoro. Risorse per coadiuvare i magistrati, incrementare l'attività produttiva attraverso attività di ricerca, di organizzazione e di supporto nell'accelerazione nei processi di innovazione tecnologica che saranno disponibili grazie ad un emendamento del relatore del PD Franco Vazio;
- ✓ si stabilisce che il Pubblico Ministero possa chiedere e il Giudice dell'udienza preliminare disporre il **rinvio a giudizio dell'indagato** solo quando gli elementi acquisiti consentono una "**ragionevole previsione di condanna**";
- ✓ si rimodulano i termini di **durata massima delle indagini** rispetto alla gravità del reato;
- ✓ viene affermata la trasparenza dei "**criteri di priorità**" per la celebrazione dei processi. Gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito di **criteri generali indicati con legge dal Parlamento**, dovranno individuare priorità trasparenti e predeterminate, da indicare **nei progetti organizzativi delle Procure**;
- ✓ con una riformulazione del relatore del PD è stato precisato — così come fortemente voluto dalla Ministra Cartabia — che l'art. 131-bis c.p. (**esclusione della punibilità** per particolare tenuità del fatto) **non potrà più applicarsi ai reati** riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la **violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica**, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011;
- ✓ **prescrizione e improcedibilità** per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione. La riforma interviene con disposizioni immediatamente prescrittive sulla disciplina della prescrizione dei reati contenuta nel codice penale, con la finalità di confermare la regola, introdotta con la legge n. 3 del 2019 (c.d. "**Spazzacorrotti**"), secondo la quale **il corso della prescrizione del reato si ferma con la sentenza di primo grado**, sia essa di assoluzione o di condanna (cioè continuerà ad operare la prescrizione sostanziale come sempre applicata). Parallelamente, sempre con previsione immediatamente prescrittiva, il disegno di legge introduce nel codice di procedura penale **l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione**. Con l'inserimento dell'art. 344-bis si prevedono termini di durata massima dei giudizi di impugnazione individuati rispettivamente: **in 2 anni per l'appello; in 1 anno per il giudizio di Cassazione**. La mancata definizione del giudizio entro tali termini comporta la **declaratoria di improcedibilità della azione penale**. Tuttavia, i termini di durata dei giudizi di impugnazione possono essere **prorogati dal Giudice** che procede, per ragioni inerenti la **complessità del giudizio** (numero delle parti o delle imputazioni o delle questioni di fatto e di diritto);

- ✓ con una **norma transitoria**, voluta dal PD (c.d. “Iodo Serracchiani”) per consentire la copertura degli organici delle Corti di Appello e la piena operatività dell’Ufficio del processo, è previsto che **le nuove norme in materia di improcedibilità** trovino applicazione solo nei procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto **reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020**. Per questi procedimenti, peraltro, se l’impugnazione è **proposta entro la fine del 2024**, i termini di durata massima dei giudizi sono rispettivamente di **3 anni per l’appello** e di **1 anno e mezzo per il giudizio di Cassazione**;
- ✓ I termini di durata massima dei giudizi di impugnazione **non si applicheranno** nei procedimenti **per delitti puniti con l’ergastolo e quando l’imputato vi rinunci**.

“Una **riforma coraggiosa e innovativa** – ha sottolineato il deputato **PD Alfredo Bazoli**, capogruppo in Commissione Giustizia – che può consentire una **rilevante contrazione dei tempi dei processi**, nella salvaguardia delle garanzie. Bene che sia rimasta anche **l’importante innovazione della prescrizione processuale**, che impedisce il processo infinito, sia pure temperata per i reati più gravi. Con la rilevante novità, richiesta e ottenuta dal Partito Democratico, di una **norma transitoria** che consentirà agli uffici giudiziari di **adeguarsi alle nuove disposizioni**, in attesa che la riforma e l’ingresso di nuovo personale producano i loro effetti”.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.” (AC 2435) relatori Franco Vazio (PD) e Giulia Sarti (M5S) – e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla II Commissione Giustizia in sede referente.

Commissione Lattanzi - Commissione di studio al fine di elaborare proposte di riforma attraverso la formulazione di emendamenti al disegno di legge AC 2435.

Le misure per la Giustizia nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Documentazione parlamentare – Camera dei deputati

OGGETTO E PROCEDIMENTO DELLA DELEGA (ART. 1, CO. 1-4)

Il Governo, nel **rispetto delle garanzie difensive**, al fine di perseguire le **finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale**, attenendosi ai principi e criteri direttivi delineati dal presente disegno di legge, è delegato ad adottare, nel **termine di un anno** dalla data di entrata in vigore della presente legge, **uno o più decreti legislativi** volti a:

- ✓ modificare il codice di procedura penale e le sue norme di attuazione, il codice penale e le leggi speciali, l’ordinamento giudiziario per quanto riguarda in particolare i progetti organizzativi delle procure;
- ✓ riformare il regime sanzionatorio dei reati;

- ✓ introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa;
- ✓ introdurre una disciplina organica dell'ufficio per il processo penale.

Il provvedimento delinea la procedura da seguire nell'attuazione della delega, si segnala in particolare che gli schemi di decreto legislativo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti *ratione materiae* e, con specifico riferimento alla **disciplina della giustizia riparativa**, acquisito il **parere della Conferenza unificata** (di cui fanno parte i componenti della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali).

DEFLAZIONE ED ACCELERAZIONE DEL PROCESSO PENALE

INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE (ART. 1, CO. 9)

L'articolo 1, comma 9, detta principi e criteri direttivi volti a riformare alcuni profili della disciplina in materia di **indagini preliminari e udienza preliminare** intervenendo:

- ✓ sui **termini di durata** delle indagini preliminari rimodulandoli in funzione della **natura dei reati** per cui si procede;
- ✓ **sull'iscrizione nel registro della notizia di reato** in relazione sia ai presupposti della quale si prevede un meccanismo di verifica, su richiesta di parte, che consenta al giudice di accertare la **tempestività dell'iscrizione** stessa e di retrodatarla; sia degli effetti dell'iscrizione prevedendo che la stessa **non possa determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo**;
- ✓ sulla **fase conclusiva** delle indagini preliminari, con l'obiettivo da un lato di rafforzare le **garanzie dell'indagato** e della **persona offesa** e dall'altro di **ridurre i momenti di stasi** del processo;
- ✓ **sull'udienza preliminare**, limitandone la previsione tramite **l'estensione del catalogo dei reati** con citazione diretta **davanti al tribunale in composizione monocratica**, individuandoli tra quelli puniti con pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento e prevedendo un meccanismo di controllo del giudice sulla formulazione dell'imputazione;
- ✓ sui **criteri decisori** di cui agli articoli 125 disp. att. c.p.p. e 425, comma 3, c.p.p. (regola di giudizio per l'archiviazione e per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere) sostituendo l'inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio degli elementi acquisiti con **l'inidoneità dei medesimi elementi a consentire una "ragionevole previsione di condanna"**;
- ✓ sui **criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale**, prevedendo che gli uffici del pubblico ministero nell'ambito dei criteri generali indicati **con legge del Parlamento**, individuino **criteri di priorità trasparenti e predeterminati**, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del **numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili**.

PROCEDIMENTI SPECIALI: I RITI ALTERNATIVI (ART. 1, CO. 10)

La **riforma dei riti alternativi** è finalizzata ad **estenderne l'applicabilità** ed a renderli maggiormente utilizzabili, con **effetti deflattivi del rito dibattimentale** .

In particolare, per quanto concerne l'elencazione dei principi e dei criteri direttivi per quello che riguarda il **patteggiamento** , il Governo dovrà **consentire** , quando la pena detentiva da applicare superi 2 anni (c.d. "patteggiamento allargato"), che **l'accordo tra imputato e pubblico ministero si estenda alle pene accessorie e alla confisca facoltativa** e dovrà **ridurre gli effetti extra-penali** della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi.

Nel **giudizio abbreviato** il Governo dovrà intervenire sulle condizioni per l'accoglimento della richiesta subordinata a **un'integrazione probatoria** , prevedendone l'ammissibilità **solo se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione** e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale. Il Governo dovrà inoltre prevedere che la **pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto** nel caso di **mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato** .

In materia di **giudizio immediato** il Governo dovrà **aumentare le possibilità di accesso ai riti premiali** a fronte del decreto del giudice per le indagini preliminari che dispone il giudizio immediato prevedendo che, nel caso venga **respinta la richiesta** di giudizio abbreviato condizionato, **l'imputato possa avanzare richiesta di giudizio abbreviato senza integrazione probatoria** (art. 438, co. 1, del codice di procedura penale) **o richiesta di patteggiamento** (art. 444 del codice di procedura penale). **Quando l'imputato** intende richiedere l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444, ma **non trova d'accordo** il pubblico ministero, oppure quando la richiesta di patteggiamento è rigettata dal giudice per le indagini preliminari, **potrà essere avanzata richiesta di giudizio abbreviato** .

Intervenendo sul **procedimento per decreto** il Governo dovrà **estendere** da 6 mesi a un anno, il **termine a disposizione del PM per chiedere al GIP l'emissione del decreto** , stabilendo che **presupposto dell'estinzione del reato** sia, **oltre al decorso dei termini, anche il pagamento della pena pecuniaria** e prevedendo che se il condannato **rinuncia all'opposizione** può essere ammesso a pagare una **pena pecuniaria ridotta** .

Più in generale il provvedimento intende **aumentare le possibilità di accesso ai riti premiali** a fronte del decreto del GIP che dispone il giudizio immediato e consentire all'imputato, in caso di nuove contestazioni in dibattimento, di richiedere l'accesso ai riti alternativi.

GIUDIZIO DIBATTIMENTALE (ART. 1, CO. 11)

Per quanto riguarda il **giudizio dibattimentale** , i principi e criteri di delega sono specificamente rivolti all'obiettivo **dell'accelerazione del procedimento** , in base alle quali il governo dovrà prevedere:

- ✓ che i giudici **debbano fissare e comunicare alle parti il calendario** organizzativo delle **udienze** ;
- ✓ che le **parti** illustrino le rispettive **richieste di prova** nei **limiti strettamente necessari** alla verifica dell'ammissibilità delle stesse;

- ✓ il **deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo** precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito;
- ✓ prevedere che, nell'ipotesi di **mutamento del giudice** o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la **riassunzione della prova dichiarativa già assunta**. Quando la prova dichiarativa sia stata verbalizzata **tramite videoregistrazione** nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice potrà disporre la riassunzione della prova **solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze**.

PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA (ART. 1, CO. 12)

L'articolo 1, comma 12 delega il Governo ad intervenire sulla **disciplina dei procedimenti attribuiti alla competenza del giudice monocratico** in cui non si fa luogo ad udienza preliminare e l'esercizio dell'azione penale avviene con citazione diretta a giudizio. In particolare, la riforma prevede **una udienza predibattimentale in camera di consiglio**, da celebrare innanzi ad un giudice diverso da quello davanti al quale dovrà eventualmente tenersi il dibattimento (una sorta di "**udienza filtro**"), nell'ambito della quale il giudice dovrà pronunciare la **sentenza di non luogo a procedere** quando gli elementi acquisiti **non consentono una ragionevole previsione di condanna** e potrà ricevere **eventuali richieste di riti alternativi**. Nel caso invece il procedimento superi questa fase, il giudice dovrà fissare la data della successiva udienza dibattimentale, dinanzi a un giudice diverso.

IMPUGNAZIONI (ART. 1, CO. 13)

Anche alla base della riforma proposta per il sistema delle impugnazioni ci sono esigenze di deflazione. In particolare, per quanto riguarda il giudizio di appello, il Governo è delegato:

- ✓ ad **estendere le attuali ipotesi di inappellabilità delle sentenze** (di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa; di condanna al lavoro di pubblica utilità);
- ✓ ad **ampliare l'ambito applicativo del concordato sui motivi in appello**, tramite l'eliminazione di tutte le preclusioni all'accesso a tale istituto;
- ✓ a prevedere **l'inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi**.

Per quanto riguarda invece il **giudizio in Cassazione**, la delega prevede, tra l'altro, che la **trattazione dei ricorsi** avvenga con **contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori** facendo salva la **possibile richiesta** delle parti di **discussione orale**. Dinanzi alla Cassazione è infine **prevista l'introduzione di un ricorso straordinario** per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ (ART. 1, CO. 15)

Finalità deflative del processo penale sono perseguite con la delega al Governo a intervenire sulla **disciplina delle condizioni di procedibilità**, ampliando l'ambito di applicazione della **procedibilità a querela**. Ad esempio, dovrà essere **prevista la querela**

per ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio, individuati nell'ambito di quelli puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni.

TENUITÀ DEL FATTO (ART. 1, CO. 21) E MESSA ALLA PROVA (ART. 1, CO. 22)

Il **potenziamento** degli istituti della **non punibilità per tenuità del fatto** e della **messa alla prova** è parimenti finalizzato a **ridurre le ipotesi** nelle quali il **procedimento penale giunge al dibattimento**.

In particolare, il comma 21 delega il Governo a **estendere l'ambito** di applicazione della causa di **non punibilità per particolare tenuità del fatto** ai reati puniti con **pena edittale non superiore nel minimo a due anni**, con la possibilità di prevedere eccezioni per specifici reati e, in particolare, con l'obbligo di **precludere sempre** l'accesso all'istituto in caso di **reati di violenza sulle donne e violenza domestica**.

Il comma 22, invece, delega il Governo a **estendere l'ambito** di applicabilità dell'istituto della sospensione del procedimento penale con **messa alla prova dell'imputato** a specifici reati, puniti **con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni**, che si prestino a **percorsi risocializzanti o riparatori**, da parte dell'autore. Si prevede inoltre l'applicazione dell'istituto **già nel corso delle indagini preliminari**.

SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI (ART. 1, CO. 17)

Presentano ugualmente finalità deflattiva i principi di delega relativi alla **revisione del sistema sanzionatorio penale**. In particolare, l'articolo 1, comma 17 delega il Governo a rivedere la **disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi**, da individuare nella **semilibertà**, nella **detenzione domiciliare**, nel **lavoro di pubblica utilità** e nella **pena pecuniaria**, ampliandone **l'ambito di applicazione**. Le nuove pene sostitutive, irrogabili **entro il limite di 4 anni** di pena inflitta, saranno direttamente **applicate dal giudice della cognizione**, alleggerendo così il carico dei giudici di esecuzione.

DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLE CONTRAVVENZIONI (ART. 1, CO. 23)

In materia di contravvenzioni, la delega al Governo prevede una **causa di estinzione delle contravvenzioni** destinata a operare **già nella fase delle indagini preliminari**, per effetto del tempestivo **adempimento di apposite prescrizioni** impartite dall'organo accertatore e del **pagamento di una somma di denaro** determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

UFFICIO PER IL PROCESSO PENALE (ART. 1, CO. 26-28)

La delega prevede la modifica della disciplina vigente dell'**Ufficio per il processo** istituito presso i tribunali e le corti d'appello e il suo potenziamento, anche grazie ad un emendamento del relatore del PD, Franco Vazio, che prevede, tra l'altro, 1.000 assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato. Ai fini della riforma il Governo è tenuto a prevedere: una **compiuta disciplina dell'Ufficio per il processo penale** negli uffici giudiziari di merito, individuando **i requisiti professionali del personale** da assegnarvi, facendo riferimento alle figure già previste dalla legge prevedendo che agli addetti alla

struttura siano attribuiti i **compiti di coadiuvare uno o più magistrati** anche con riguardo all'accelerazione dei **processi di innovazione tecnologica** in modo da incrementare la capacità produttiva dell'ufficio; l'istituzione **presso la Corte di cassazione** nonché presso la **Procura generale della Corte di cassazione**, di una o più strutture organizzative denominate "Ufficio per il processo", attribuendo agli addetti specifici compiti di supporto e contributo ai magistrati.

Il **Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR)** inserisce tra gli obiettivi prioritari, nel settore della giustizia, **al fine di ridurre la durata dei giudizi**, quello di portare a **piena attuazione l'Ufficio del processo**, stanziando allo scopo 2.342,1 milioni di euro. L'obiettivo principale dell'intervento è offrire un concreto ausilio alla giurisdizione, così da poter determinare un rapido miglioramento della performance degli uffici giudiziari per sostenere il sistema nell'obiettivo dell'abbattimento dell'arretrato e ridurre la durata dei procedimenti civili e penali. Per quanto riguarda la **giustizia ordinaria**, viene finanziato con **2.300 milioni di euro** (Investimento M1-C1-I.3.1) un **piano straordinario di assunzioni** a tempo determinato per supportare i giudici nell'evasione delle pratiche procedurali pendenti e garantire le necessarie competenze tecniche richieste per affrontare la trasformazione tecnologica e digitale.

[Dossier "Riforma del processo penale, Elementi per l'esame in Assemblea"](#), Servizi Studi della Camera e del Senato, 31 luglio 2021.

DIGITALIZZAZIONE

PROCESSO PENALE TELEMATICO (ART. 1, CO. 5)

Vengono elencati i principi e criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti attuativi della delega **in tema di processo penale telematico**, affermando in generale il principio della **obbligatorietà dell'utilizzo di modalità digitali** tanto per il **deposito di atti e documenti** quanto per le **comunicazioni e notificazioni**. Pur nella previsione di una **gradualità nell'implementazione** del processo penale telematico, da garantire attraverso una disciplina transitoria, il legislatore delegato dovrà prevedere l'impiego di modalità non telematiche solo in via di eccezione.

VIDEOREGISTRAZIONI E COLLEGAMENTI A DISTANZA (ART. 1, CO. 8)

Vengono dettati i principi e criteri direttivi **per modificare il codice di rito** al fine di prevedere **la registrazione audiovisiva o l'audioregistrazione per documentare l'interrogatorio o l'assunzione di informazioni**, ovvero **la testimonianza**. Inoltre, la disposizione delega il Governo ad **individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza può avvenire a distanza o da remoto**.

PIANO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (ART. 2, CO. 18-19)

A supporto del processo di digitalizzazione, spetta al Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per l'innovazione tecnologica e per la pubblica amministrazione, la predisposizione

e l'approvazione di **un piano triennale per la transizione digitale della amministrazione della giustizia**.

La relazione tecnica, relativa all'emendamento del Governo introduttivo della disposizione, segnala, inoltre, che le **risorse che saranno rese disponibili dal PNRR** consentiranno di dare **ulteriore impulso, complementarità e potenziamento** ai **progetti strategici di digitalizzazione** già avviati in una prospettiva di medio e lungo periodo.

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO (ART. 2, CO. 16-17)

Con decreto del Ministro della giustizia è costituito, presso il Ministero della giustizia, il **Comitato tecnico-scientifico** per la consulenza e il supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento penale, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario.

Al Comitato sono attribuiti compiti di monitoraggio:

- ✓ sull'efficienza della giustizia penale;
- ✓ sulla ragionevole durata del procedimento;
- ✓ sulla statistica giudiziaria.

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO (ART. 2, CO. 20-21)

Con decreto del Ministro della giustizia può essere costituito e disciplinato il **Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo**, con funzioni di consulenza e supporto per le decisioni tecniche connesse alla digitalizzazione del processo.

GARANZIE DIFENSIVE

NOTIFICAZIONI ALL'IMPUTATO (ART. 1, CO. 6)

Per quanto concerne i principi e criteri direttivi per la **modifica della disciplina delle notificazioni all'imputato**, si prevede che **solo la prima notificazione**, nella quale egli prende conoscenza del procedimento a suo carico, e quelle relative alla citazione a giudizio in primo grado e in sede di impugnazione, dovranno essere **effettuate personalmente all'imputato**; **tutte le altre** potranno essere **effettuate al difensore di fiducia**, al quale **l'imputato avrà l'onere di comunicare i propri recapiti**. La disciplina delle notificazioni all'imputato è strettamente connessa alla nuova regolamentazione del processo in assenza dettata dal presente provvedimento.

PROCESSO IN ASSENZA (ART. 1, CO. 7)

Si adegua la **disciplina del processo in assenza dell'imputato**, al diritto dell'Unione europea con particolare riferimento alla direttiva UE 2016/343, che tratta, oltre che della

presunzione di innocenza, anche del diritto di presenziare al processo. In particolare, la riforma intende riaffermare il principio in base al quale **si può procedere in assenza** dell'imputato solo se si ha la **certezza che la sua mancata partecipazione al processo è volontaria**. Altrimenti, il giudice dovrà pronunciare **sentenza inappellabile di non doversi procedere**, chiedendo contestualmente che **si proceda alle ricerche dell'imputato**. Se e **quando l'imputato sarà rintracciato**, la sentenza di non luogo a procedere sarà revocata – nel frattempo la prescrizione sarà stata sospesa – e il giudice fisserà una **nuova udienza per la prosecuzione del processo**.

CONTROLLO GIURISDIZIONALE DELLA LEGITTIMITÀ DELLA PERQUISIZIONE (ART. 1, CO. 24)

L'articolo 1, comma 24, delega il Governo ad affermare il diritto della persona sottoposta alle indagini (e dei soggetti interessati) a proporre opposizione al GIP avverso il decreto di perquisizione al quale non abbia fatto seguito un provvedimento di sequestro.

COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA (ART. 1, CO. 25)

Introdotta una specifica delega in base al quale il Governo dovrà prevedere che il decreto di archiviazione e la **sentenza di non luogo a procedere** o di **assoluzione** costituiscano titolo per l'emissione di un **provvedimento di deindicizzazione** dai motori di ricerca che, nel **rispetto della normativa europea** in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il **"diritto all'oblio"** degli indagati o imputati assolti.

GARANZIE DEI DETENUTI (ART. 2, CO. 14)

Con una modifica all'articolo 123 c.p.p. si estende **l'obbligo di comunicazione** anche al **difensore delle dichiarazioni e richieste, dell'imputato detenuto** e dell'imputato in stato di arresto o di detenzione domiciliare o custodito in un luogo di cura.

TUTELA DELLA VITTIMA E GIUSTIZIA RIPARATIVA

La riforma include anche disposizioni per il rafforzamento degli **istituti di tutela della vittima del reato** e per l'introduzione di una disciplina organica sulla **giustizia riparativa**, anche in attuazione di direttive dell'Unione europea.

GIUSTIZIA RIPARATIVA (ART. 1, CO. 18-20)

È introdotta una disciplina organica della **giustizia riparativa**, con particolare riguardo alla definizione dei **programmi**, ai **criteri di accesso**, alle **garanzie**, alla **legittimazione a partecipare**, alle **modalità di svolgimento dei programmi** e alla **valutazione dei suoi esiti**, nelle diverse fasi del procedimento penale.

TUTELA DELLA VITTIMA DEL REATO (ART. 2, CO. 11-13)

Con disposizioni **immediatamente precettive**, sono integrate le norme **a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere** introdotte con legge n. 69 del 2019 (c.d. “**Codice rosso**”), estendendone la portata applicativa anche alle **vittime** dei suddetti reati **in forma tentata** e alle vittime di tentato omicidio.

ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA (ART. 2, CO. 15)

Un’ulteriore disposizione è volta ad inserire tra i **delitti** per i quali è previsto **l’arresto obbligatorio in flagranza** quello di **violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare** e del **divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa** (per il marito o ex marito o compagno violento).

PRESCRIZIONE E IMPROCEDIBILITÀ PER SUPERAMENTO DEI TERMINI DI DURATA MASSIMA DEI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESCRIZIONE DEL REATO (ART. 2, CO. 1)

La riforma penale interviene con disposizioni immediatamente prescrittive sulla **disciplina della prescrizione** dei reati contenuta nel codice penale, con la finalità di:

- ✓ confermare la regola, introdotta con la legge n. 3 del 2019 (c.d. “Spazzacorrotti”), secondo la quale **il corso della prescrizione del reato si blocca con la sentenza di primo grado**, sia essa di assoluzione o di condanna;
- ✓ escludere che al decreto penale di condanna, emesso fuori dal contraddittorio delle parti, possa conseguire l'effetto definitivamente interruttivo del corso della prescrizione;
- ✓ prevedere che **se la sentenza viene annullata**, con regressione del procedimento al primo grado o ad una fase anteriore, **la prescrizione riprende il suo corso** dalla pronuncia definitiva di annullamento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAGIONEVOLE DURATA DEI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE (ART. 2, CO. 2-6)

Sempre con una previsione immediatamente prescrittiva, è introdotto nel codice di procedura penale **l’istituto dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione**. Con l’inserimento dell’art. 344-*bis* si prevedono **termini di durata massima** dei giudizi di impugnazione individuati rispettivamente in **2 anni per l’appello** e **un anno per il giudizio di Cassazione**: la mancata definizione del giudizio entro tali termini comporta la **declaratoria di improcedibilità dell’azione penale**.

I **termini di durata dei giudizi di impugnazione**, che sono sospesi negli stessi casi in cui è prevista la sospensione della prescrizione, **possono essere prorogati dal giudice** che procede:

- ✓ per i **reati commessi per finalità di terrorismo** o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di **associazione mafiosa** e di scambio elettorale politico-mafioso, di **violenza sessuale aggravata** e di **traffico di stupefacenti**, il termine dei 2 anni in appello e di un anno in Cassazione può essere **prorogato**, per ragioni inerenti la **complessità del giudizio**, con successive proroghe, **senza limiti di tempo**: non è dunque fissato un limite di durata per tali giudizi;
- ✓ per i **delitti aggravati dal metodo mafioso** e dall'agevolazione mafiosa ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1, possono essere **concesse proroghe fino ad un massimo di 3 anni per l'appello e un anno e 6 mesi per il giudizio di legittimità**; in tali casi quindi la durata massima del **giudizio in appello è di 5 anni** e quella del **giudizio in Cassazione è di 2 anni e 6 mesi**;
- ✓ per tutti gli altri reati è possibile **solo una proroga di un anno per il giudizio di appello e di 6 mesi per il giudizio in Cassazione**: la durata massima è quindi di **3 anni per l'appello e di 1 anno e 6 mesi per la Cassazione**, sempre che ricorrano i motivi che giustificano la proroga.

I **termini di durata massima dei giudizi di impugnazione non si applicano nei procedimenti per delitti puniti con l'ergastolo** e quando **l'imputato vi rinunci**.

La disposizione, inoltre, novella l'art. 578 c.p.p. in tema di **decisione sugli effetti civili** nel caso di improcedibilità dell'azione. In particolare, è **ampliata la rubrica** dell'articolo per inserirvi anche l'ipotesi di **decisione sugli effetti civili in caso di improcedibilità** per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. È quindi inserito un nuovo comma 1-*bis* in base al quale, **in caso di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno** in favore della parte civile, **seguita da una declaratoria di improcedibilità**, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, **rinviano per la prosecuzione al giudice civile** competente per valore in grado d'appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale.

Con una **disposizione transitoria**, voluta dal **PD** (c.d. "**Iodo Serracchiani**"), dal nome del presidente del Gruppo parlamentare), è previsto che le **nuove norme in materia di improcedibilità** trovino applicazione solo nei **procedimenti di impugnazione** che hanno ad **oggetto reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020** (data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, che ha previsto il blocco della prescrizione del reato nei giudizi di impugnazione).

In relazione a tali reati:

- ✓ se i procedimenti sono **già pervenuti** al giudice d'appello o alla Corte di cassazione, i **termini** massimi di durata del processo **decorrono dalla data** di entrata in vigore della **presente legge**;
- ✓ se l'impugnazione è proposta **entro il 31 dicembre 2024**, il termine di durata del **giudizio d'appello è di 3 anni** e quello di durata del **giudizio in cassazione è di un anno e 6 mesi**. Analoghi termini si applicano in caso di giudizio conseguente ad un annullamento con rinvio pronunciato entro il 2024.

La disposizione transitoria consente una **graduale applicazione della riforma**, sia con riguardo alla norma sull'improcedibilità sia con riferimento alle misure di accelerazione del processo previste dal provvedimento in esame e, più in generale, dagli interventi connessi all'attuazione del **Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**.

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE

Il provvedimento contiene, inoltre, una serie di disposizioni di delega riconducibili all'esigenza di **razionalizzare alcuni specifici istituti processuali**.

In materia di **amministrazione dei beni in sequestro e di esecuzione della confisca**, il Governo dovrà:

- ✓ prevedere che **l'esecuzione della confisca per equivalente**, quando non ha ad oggetto beni mobili o immobili già sottoposti a sequestro, avvenga **con la modalità dell'esecuzione delle pene pecuniarie**;
- ✓ prevedere che la **vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale** avvenga con le forme che il Codice di procedura civile prevede per la vendita e assegnazione dei beni mobili ed immobili nell'esecuzione forzata con specifico riguardo alla **delega alle operazioni di vendita** (articoli 534-bis e 591-bis c.p.c.);
- ✓ disciplinare l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e dei beni confiscati in conformità alle previsioni di cui all'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.

L'articolo 2, commi da 7 a 10, introduce, anche grazie ad un emendamento del PD, specifiche **disposizioni, immediatamente precettive**, volte ad assicurare la più compiuta **identificazione** di alcune **categorie di persone sottoposte al procedimento penale**, con specifico riguardo agli apolidi, alle persone della quali è ignota la cittadinanza, ai cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o cittadini dell'Unione europea privi del codice fiscale o che sono attualmente, o sono stati in passato, titolari anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE (ART. 2, CO. 22-24)

Si prevede che dall'attuazione della legge, e dei relativi decreti legislativi, **non devono derivare nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica, **salvo quanto previsto** per l'attuazione delle disposizioni **in materia di giustizia riparativa e di ufficio del processo**.

Si precisa inoltre che le **amministrazioni provvedano agli adempimenti** connessi all'attuazione delle disposizioni in esame e dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega ivi prevista **nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie** previste a legislazione vigente.